Legge regionale 20 luglio 1993, n. 32.

Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 dell'Ente parco dei Colli Euganei, ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

## Art. 1

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995» è approvata la deliberazione n. 2 del 23 aprile 1993 dell'Ente parco dei Colli Euganei relativa a: «Variazione al bilancio di previsione 1993», allegata alla presente legge.

### Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dall'1 gennaio 1993.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 luglio 1993

Pupillo

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1993, N. 32, RELATIVA A:

APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1993 DELL'ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI, AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 17, DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, N. 9

## ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione 23 aprile 1993, n. 2.

Variazione al bilancio di previsione 1993.

Il Consiglio dell'ente (omissis)

delibera

- 1. Di approvare le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, di cui alla tabella allegata che forma parte integrante del presente provvedimento.
- 2. Di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 31 lr n. 38/1989.

Il Presidente propone l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 49 della legge n. 62/1953, per ragioni d'urgenza che rendono indilazionabile l'esecutività del provvedimento.

(segue allegato)

Allegato VARIAZIONE AL BILANCIO DI PTEVISIONE 1993.

				•			¥.
	N P 成 E P Z M	PREVISIONE	YARIAZIDHE	PREVISIONE ASSESTATA	FREVISIONE INIZIAI E	VARIAZIONI	PREVISIONE ASSESIATA
Nrt. 301 8 F	101 contributo armule a norma doll'art. 28 L.R. 15.8.84, n. 40 g P E S A	2.400.000.000	710.000.000	1.700.000.000	4,800.000.000	- 700.000.000	4.100.000.000
Art. 180	190 Spore per la reducione del Plano Ambientale e del progetti attuellai	300.000.000	100.000.000	200.000.000	1.216.772.910	- 1601000.000	1.116.772.910
Art. 185	185 Atttività di conservazione, riquili- ficazione, recupero e migiloramento del patrimento naturale e emblentale	200.000.000	- 200.000.000		330.000.000	- 200.000.000	130.000.008
Art. 195	195 Interventi nel setttore dell'agri- coltura e dell'agrituziano	150.000.000	- 150.000.000		350.000.000	- 150.000.000	200,000,000
Art. 210	interventi a carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico per lo svilupo dell'utilizzazione sociale del Parco.	150.000.000	- 60.000.000	90.000.000	220.000.000	- 60.000.000	160.000.000
Art. 218	218 Acrulato e risamento di immobili da destinare e sede dell'Ente farco ed attrezzature di servizio	300.000.000	- 150.000.000	150.000.000	340.000.000	- 150.000.000	190.000.000
kt.	Art. 220 Interventi di ricomposizione ambien- tale delle arre di cava abbendonata o dismesse	20.000.000	- 20.000.000		20.000.000	- 20.000.000	
ř.	. 230 Riqualifications e formezione personale assegnato	20.000.000	20.000.000		32.0149.000	- 20.000.000	12.000.000
	Pertents II totale generale della entrata e della spess E cost modificato:						
	IDIALE GEMERALE DELL'ENTRAIA	6.573.000.000	- 700.000.000	5.673.000.000	5.673.000.000 14.855.426.905	- 700.000.000	14.155.426.905
	HOTALE CEMALE DELLA SPESA	6.573.000.000	- 700.000.000	5.873.000.000	5.873.000.000 14.855.426.905	- 700.000.000	14.155.426.905

# Dal procedimento di formazione della legge regionale 20 luglio 1993, n. 32

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 maggio 1993, n. 13/ddl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 maggio 1993, dove ha acquisito il n. 293 del registro dei progetti di legge.
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> in data 31 maggio 1993;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 giugno 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 giugno 1993, n. 5553;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 giugno 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 13 luglio 1993, n. 5209/ 22518, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

#### Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per il bilancio, controllo di gestione e credito.